

**Audizione del Vicecomandante dei Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale
Col. Alberto Deregibus**

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

Innanzitutto il mio rispettoso saluto a tutti i componenti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

Ringrazio per l'attenzione sempre rivolta all'Arma dei Carabinieri e per l'opportunità concessami, in qualità di Vicecomandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, di fornire utili elementi di conoscenza e di valutazione sui contenuti del disegno di legge al vostro esame.

Il testo della Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale risponde alle esigenze preventive e repressive a contrasto delle aggressioni criminali del settore e si colloca pienamente nel quadro di progressivo rafforzamento della sensibilità internazionale in materia di tutela dei beni culturali.

Se l'Italia ha ancora un paesaggio e un patrimonio culturale così importanti, enunciato tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, lo dobbiamo a secoli di tutela e custodia – vorrei dire a secoli di amore e passione – degli italiani per il nostro Paese.

Tra quanti si occupano di proteggerlo, può a buon titolo essere annoverato il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, inserito come ufficio di diretta collaborazione del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: si tratta del primo reparto di polizia specializzato creato nel mondo per operare nello specifico settore che costituisce oggi anche un esempio a livello internazionale.

Il principale strumento normativo alla base delle investigazioni dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e dell'Autorità Giudiziaria che ne



coordina le indagini, è rappresentato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (*decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004*). Il limitato vigore sanzionatorio della legislazione speciale, tuttavia, molto spesso la rende meno incisiva rispetto alle norme del codice penale che, paradossalmente, meglio si adattano allo sviluppo delle indagini sul patrimonio culturale.

Per ottenere migliori risultati investigativi occorre, così come previsto dal disegno di legge in esame, che siano introdotte previsioni di reati specifici, oggi non presenti né nel Codice Penale né nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come il furto, la ricettazione, il traffico illecito di beni culturali, il possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli (*metal detector*) nelle aree archeologiche; vi è necessità che sia stabilito un trattamento sanzionatorio improntato ad una maggiore severità per chi commette delitti contro il patrimonio culturale: l'aumento delle pene non è fine a se stesso, ma ha un effetto diretto sugli strumenti processuali, tra i quali l'arresto in flagranza, il processo per direttissima, le intercettazioni telefoniche. Se si stanno svolgendo indagini su un "semplice" furto di beni culturali, l'attuale normativa non consente di richiedere al Pubblico Ministero di porre sotto controllo un'utenza telefonica, vista l'entità della sanzione oggi prevista per tale reato.

Sempre in questo senso l'introduzione del delitto di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, potrà fornire alla polizia giudiziaria maggiori possibilità di successo nella lotta a questo tipo di reati.



Il disegno di legge prevede infatti tali delitti punibili anche a titolo di colpa e procedibili d'ufficio, in considerazione del preminente interesse pubblico alla prevenzione e repressione di queste condotte di reato.

Il disegno di legge razionalizza anche la materia degli sconti di pena e dei benefici per chi collabora con la giustizia e permette il recupero di beni trafugati.

Infine, il disegno di legge prevede che si possa fare uso di strumenti di maggiore efficacia nel perseguire i reati contro il patrimonio culturale. Per i reparti specializzati, sono estese al delitto di traffico illecito di beni culturali le operazioni sotto copertura nonché l'attivazione di siti civetta su internet, facoltà già previste per altre tipologie di delitti.

Le nuove norme introducono, quindi, finalmente, strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio culturale.

Un provvedimento molto importante, non solo per l'Italia, ma per l'intera comunità internazionale dal momento che questi reati, oggi più che mai, non conoscono limiti territoriali, linee di confine e, come è emerso in molti autorevoli contesti, il traffico illecito di beni culturali rappresentare una forma indiretta di finanziamento al terrorismo.

Con queste nuove norme l'Italia si pone all'avanguardia a livello internazionale, così com'era già stata all'avanguardia nel 1909 e nel 1939, allorquando promulgò importanti leggi per la protezione del patrimonio culturale che sono state modelli per le norme promulgate poi negli altri Paesi .



In sintesi:

- pene più severe che garantiscono possibilità di arresto e di intercettazione, oggi impossibili se non con riferimento a reati comuni previsti e puniti dal codice penale;
- reati, quindi, maggiormente aderenti alla specifica materia;
- possibilità di aggredire i patrimoni accumulati dalle organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di beni culturali;
- operazioni sotto copertura, ritardati arresti, ritardati sequestri, operazioni sulle reti, strumenti indispensabili per progredire concretamente nella tutela del patrimonio culturale elevandola ai livelli richiesti dalla Comunità internazionale;
- adeguamento dell'ordinamento italiano ai nuovi standard internazionali.

Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, il tema della tutela del patrimonio culturale trova sempre più significativa centralità anche in ambito internazionale: in questa direzione, a testimonianza dell'accresciuta sensibilità per le questioni legate alla protezione del patrimonio culturale, vanno segnalate le "Linee guida internazionali per la prevenzione del crimine e sanzioni penali in relazione al traffico di beni culturali e dei reati ad esso connesso" adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n. 69/196 del 18 dicembre 2014 su proposta dell'Italia.

E ancora la risoluzione 2347 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del marzo 2017, adottata su proposta italiana e francese alla cui stesura hanno contribuito anche i Carabinieri, prima risoluzione delle Nazioni Unite che affronta con un approccio organico e di sistema la difesa del patrimonio culturale dell'umanità minacciato da guerre e gruppi terroristi.



Obiettivo primario è quello di promuovere l'adattamento delle legislazioni degli Stati Membri intorno a principi e regole condivisi, nonché quello di rafforzare la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria attraverso la promozione, in particolare, dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (*cosiddetta Convenzione di Palermo*) ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n.146 del 16 marzo 2006.

Il testo della Delega al Governo in discussione, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'innalzamento delle pene edittali per quelle già contemplate e la previsione di aggravanti specifiche per reati "comuni" quando riguardano i beni culturali, appare più aderente alle tematiche del contrasto ai reati in danno del patrimonio culturale prevedendo strumenti investigativi in linea con la Convenzione di Palermo.

Il punto fondamentale del testo della riforma in discussione, tuttavia, è senza dubbio l'introduzione del delitto di "attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali".

Infatti il reato, così come previsto nel Disegno di Legge, viene inserito nella struttura del ~~ca.~~ ^{delle leggi} "Codice Antimafia" consentendo di beneficiare di strumenti investigativi di ricerca della prova quali attività sotto-copertura da condurre anche attraverso la rete (*procedendo, ad esempio, ad acquisti simulati di beni ed alle relative attività di intermediazione*).

In relazione all'attività investigativa, infatti, questa norma rappresenterebbe uno straordinario passo in avanti, che porrebbe l'aderenza investigativa degli organi specializzati di settore al medesimo livello delle strutture investigative di contrasto alla criminalità organizzata.



E proprio in quest'ultima direzione, la possibilità di utilizzare strumenti investigativi incisivi, quali le attività tecniche di intercettazione piuttosto che la possibilità di realizzare azioni sotto copertura, consentirebbe all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria di contestualizzare le complesse rotte del traffico internazionale di beni culturali che sono costituite da un vero e proprio network criminale.

Al tempo stesso, inoltre, si avrebbe un adeguato strumento normativo utile ad esplorare le contiguità e gli interessi diretti della criminalità organizzata nel traffico di beni culturali, soprattutto attraverso il reimpiego di beni accumulati con le attività tipiche quali il racket delle estorsioni o il traffico degli stupefacenti.

Nel dettaglio, andando a colpire le forme di ricettazione, riciclaggio, scavo clandestino e alienazione di beni culturali, si contribuisce ad offrire un ampio spettro investigativo per gli operatori di polizia giudiziaria.

Basti pensare che lo scavo clandestino e il traffico illecito di reperti archeologici, soprattutto negli anni '60-'80 (*l'epoca che è stata definita della "grande razzia"*), ha portato migliaia di beni culturali italiani all'estero: ancora oggi, il lavoro dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, nonostante molto spesso ci si trovi di fronte a reati ormai prescritti, è focalizzato al loro recupero; ciò avviene anche attraverso quell'attività di Diplomazia Culturale, svolta in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Avvocatura Generale dello Stato, che spesso si rivela l'unico mezzo per tentarne la restituzione.



La nuova normativa, inoltre, tiene conto del fatto che i reati di settore, ed in particolar modo quelli della falsificazione, ma non solo questi, sono realizzati spesso da gruppi strutturati con una chiara definizione di compiti lungo la filiera criminale che, sempre più frequentemente, si proiettano a livello transnazionale.

In questo contesto, tali gruppi criminali, nei quali ogni componente ha un ruolo ben determinato e funzionale alla ricostruzione della filiera, si mostrano sempre più connotati da elevata specializzazione e l'introduzione del delitto di "attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali" contribuisce a contrastare in misura adeguata le molteplici modalità con le quali si realizza il traffico illecito di beni culturali in uno scenario complesso come può esserlo quello che interessa più Stati.

Le clausole di non punibilità, tra cui la facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, così come previste nel testo all'attenzione della Commissione, si applicano agli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore nonché agli agenti di polizia giudiziaria, agli ausiliari e alle interposte persone di cui la stessa polizia giudiziaria intende avvalersi nell'esecuzione di tali operazioni.

Queste ultime ipotesi rispondono pienamente alle esigenze investigative: considerando un potenziale scenario operativo è possibile, infatti, che possa essere richiesto il supporto di "tecnici" che garantiscano la credibilità di un'operazione sotto-copertura, così come l'utilizzo di "interposte persone" che possano simulare un'intenzione di acquisto che potrà rivelarsi fondamentale per agevolare l'infiltrarsi in filiere criminali difficilmente penetrabili dall'esterno.



Si garantirebbe all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria, quindi, la possibilità di combattere con efficacia la criminalità di settore, disarticolando gli apparati organizzativi e indebolendone i punti nevralgici attraverso una strategia diretta a infiltrarsi in tali sodalizi, anche transnazionali, disgregandoli dall'interno.

Inoltre l'attivazione di "siti civetta" con indicazioni di copertura e la possibilità di transazioni fittizie sulle reti e sui sistemi telematici, consentirebbe di poter investigare e contrastare il nuovo mercato rappresentato dalle transazioni on line. Negli ultimi anni, infatti, questo è diventato il nuovo campo di sfida, dove le piattaforme telematiche di vendita, oltre ad agevolare le attività illecite di transazione di beni culturali, diventano spesso il terreno di fidelizzazione dei clienti.

E' inoltre importante considerare che l'attuale orizzonte operativo debba tener conto anche dello scenario internazionale relativo alle aree di crisi nelle quali è presente una continua attività di saccheggio di reperti archeologici che, transitando nei mercati esteri, contribuisce a finanziare indirettamente il terrorismo internazionale (*vedasi quanto riportato nella Risoluzione Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite nr. 2199 del 12 febbraio 2015*).

In tal senso, infatti, poter disporre di un efficace strumento investigativo che consenta un'attività sotto copertura infiltrandosi nelle reti, certamente potrebbe incidere in misura notevole sulla capacità di individuare e monitorare eventuali transiti o cessioni di beni archeologici che, provenendo dalle suddette aree di crisi, soprattutto mediorientali o dell'Africa settentrionale, possano finire sul territorio nazionale o vedere il coinvolgimento di mediatori italiani.



Giova rammentare, al riguardo, che il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, quale reparto specializzato nel settore e polo di gravitazione informativa e analisi anche a favore delle altre Forze di Polizia, gestisce la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti prevista dall'art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. I Carabinieri altamente specializzati che compongono la Sezione Elaborazione Dati, da anni, oltre a gestire ed implementare il suddetto data-base sono impegnati in un'importante attività di monitoraggio delle transazioni telematiche e delle piattaforme di vendita on-line.

La grande capacità tecnica evidenziata, pur in assenza di una legislazione in grado di supportare le attività con efficaci strumenti investigativi ed adeguate scriminanti, comunque, ha consentito risultati operativi di rilievo, permettendo di localizzare e sequestrare beni anche a distanza di decenni dalla loro sottrazione. Ma con i nuovi strumenti prospettati nella Delega, la Sezione Elaborazione Dati del Comando potrà supportare gli organi investigativi nella gestione delle attività sotto copertura sulle reti, incrementando l'incisività e la remuneratività dell'azione repressiva.

L'attuale riforma, così come proposta, rappresenterebbe un indiscutibile vantaggio per gli operatori di polizia giudiziaria laddove la "*reductio ad unitatem*" della materia considerata, conferirebbe una coerenza sistemica al complesso delle sanzioni penali in relazione alle lesioni dell'interesse della collettività nella tutela del patrimonio culturale, divenendo il principale punto di riferimento normativo per la polizia giudiziaria specializzata nel settore.



Infine, ripercorrendo il testo in esame, mi sento di evidenziare quali ulteriori aspetti positivi, univocamente tesi al concreto miglioramento della tutela del patrimonio culturale:

- l'introduzione della nuova fattispecie di furto di beni culturali, certamente pionieristico nel panorama internazionale, che rafforza ulteriormente la tutela giuridica dei beni soprattutto quelli custoditi nei luoghi della cultura;
- la previsione del delitto di "danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici", i cui risvolti positivi sulle attività di indagine e, soprattutto, sulla definizione delle responsabilità, sono garantiti dalla punibilità anche a titolo di colpa;
- le norme sul "ravvedimento" che, garantendo un vantaggio rispetto a contestazioni più gravi a chi si attiva concretamente nel fornire aiuto nella ricostruzione del fatto delittuoso, e nell'individuazione del suo autore, potranno tradursi in oggettivi miglioramenti investigativi in termini di un minor dispendio di tempo e di risorse con un consequenziale incremento dell'attività di recupero di beni culturali.

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, a Voi rinnovo il mio ringraziamento per aver consentito di rappresentare il punto di vista del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale su un argomento così delicato ed importante.

Desidererei concludere con un'ultima riflessione.



Vista l'importanza che il nostro Paese attribuisce al patrimonio culturale, occorre davvero dare centralità, nell'ambito del sistema penale, alla tutela del patrimonio culturale e il testo della Delega offre agli organi di polizia specializzati, strumenti adeguati per poter incidere concretamente sulle aggressioni criminali al patrimonio culturale nazionale, sia in funzione deterrente sia in quella repressiva.

Non posso esimermi dal ricordare che la Comunità internazionale sempre più guarda al modello italiano di tutela in cui la normativa, le capacità e le potenzialità investigative date dagli strumenti che il Legislatore conferisce agli organi di Polizia specializzata, sono fattori fondamentali.

Tale modello esprime – tra l'altro - anche la Task Force italiana “Unit4Heritage” – i nostri “Caschi blu della Cultura” – che già hanno evidenziato le proprie capacità operative sul campo a seguito del terribile sisma dell'agosto e ottobre 2016 e della quale è possibile un prossimo impiego nelle attuali aree di crisi in cui le forze fondamentaliste depredano siti archeologici di inestimabile valore riconosciuti come patrimonio dell'Umanità (*Nimrud, Palmira sono solo gli esempi più noti dello scempio che si sta perpetrando*).

Anche in tale contesto di grave criticità internazionale, la riforma normativa in tema di beni culturali fornirebbe idonei strumenti operativi: avrebbe, infatti, risvolti positivi nel contrasto al traffico di opere d'arte provenienti da quelle aree, contribuendo a contestualizzare gli interessi della criminalità organizzata nazionale nel settore, permettendo di ricostruire gli interessi delle organizzazioni terroristiche internazionali anche per quanto riguarda il possibile transito dei reperti dal territorio italiano.



In conclusione, la tutela del patrimonio culturale merita un'attenzione normativa specifica poiché è la natura stessa dei beni che lo costituiscono a richiederlo.

Con le disposizioni attuali, oggi non vi è differenza, in termini di norme e di strumenti per colpire le aggressioni criminali, tra il furto di una bicicletta, un'autovettura, un telefono cellulare, un qualsiasi bene mobile, rispetto a un dipinto, un reperto archeologico, una scultura, un manoscritto, un libro antico.

Chi sottrae uno di questi oggetti o un bene culturale, in ogni caso, soggiace alla stessa pena e identici sono gli strumenti di cui la polizia giudiziaria dispone per prevenire e reprimere i relativi reati.

Non posso, quindi, che ravvisare una sproporzione nella tutela che lo Stato prevede oggi nei confronti di un interesse che è lo stesso – è vero, il diritto alla proprietà – ma che si deve necessariamente collocare su piani diversi a seconda della natura del bene che si intende proteggere.

Indipendentemente dalla proprietà e dal valore venale dei beni, il furto di un dipinto, di un reperto archeologico, di una scultura, di un manoscritto, di un libro antico non determina esclusivamente la “perdita” di un oggetto: implica la sottrazione di un tassello di ciò che costituisce lo straordinario mosaico del patrimonio culturale, fondamento di ogni civiltà, compresa la nostra... soprattutto la nostra che custodisce per l'intera Umanità una gran parte del patrimonio culturale mondiale.



Una riforma nel senso prospettato dal Governo, e che è alle valutazioni di codesta Commissione, rappresenterebbe non solo un riconoscimento per chi lavora quotidianamente con dedizione e passione (-) per prevenire e reprimere tutte le aggressioni l'immenso e variegato patrimonio culturale che le generazioni precedenti ci hanno lasciato in custodia, ma rappresenterebbe una migliore forma di tutela di quelle stesse ricchezze che abbiamo il dovere di affidare alle generazioni future.

Ringrazio per l'attenzione che Lei, Signor Presidente, e tutti i membri della Commissione mi hanno riservato.

